



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 28/CSAT del 3 marzo 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 28 febbraio 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. P. Amodio.

Ricorso della società ASD SESSANA in riferimento al C.U. n.111 del 17.02.2022.

Gara Pol. Puglianello / Asd Sessana del 13.02.2022 – Campionato Promozione, girone "A"

La società Asd Sessana proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal Gst della squalifica per quattro (4) giornate di gara nei confronti del calciatore Zamparelli Mirko e della squalifica per tre (3) giornate di gara del calciatore Bianco Vincenzo. Deduceva la società reclamante che entrambe le sanzioni risultano sproporzionate rispetto ai fatti per come accaduti e descritti nel referto di gara. In particolare il sig. Bianco Vincenzo si sarebbe reso responsabile di un fallo di reazione mentre il sig. Zamparelli Mirko non avrebbe potuto mai colpire l'avversario con un calcio nello stomaco in quanto proveniva da tergo e comunque trattasi di un fallo di reazione. Conclude la società reclamante per l'accoglimento del ricorso e conseguente annullamento, in via preliminare, dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due calciatori o, in subordine, per la riduzione delle stesse rilevando che i calciatori che avevano subito i comportamenti poi avevano ripreso il gioco. La C.S.A.T. letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene il reclamo fondato essendo le sanzioni disciplinari adottate estremamente gravose. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce le squalifiche inflitte al sig. Zamparelli Mirko da quattro (4) a tre (3) giornate di gara effettive, ed al sig. Bianco Vincenzo da tre (3) a due (2) giornate di gara effettive, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 28.02.2022

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. P. Amodio.

Ricorso della società USD PALMESE in riferimento al C.U. n.111 del 17.02.2022.

Gara Grotta 1984 / Palmese del 12.02.2022 – Campionato Eccellenza, girone “A”

La società Usd Palmese proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per quattro (4) giornate di gara inflitta dal Gst al calciatore Conte Marco deduceva che la sanzione disciplinare adottata appariva sproporzionata rispetto a quanto effettivamente accaduto. Evidenziava la reclamante che nella fattispecie non si realizzava una condotta gravemente antisportiva perché era assente qualsivoglia intento di arrecare con gratuità malevole un danno fisico all'avversario, per cui chiedeva la riduzione della squalifica da quattro a tre giornate anche alla luce di precedenti che vedevano l'applicazione per casi analoghi da parte del Gst di sanzioni meno gravose. La C.S.A.T. letti il referto di gara ed il reclamo proposto nel ritenere la sanzione disciplinare adottata del Gst estremamente gravosa. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Conte Marco a tre (3) giornate di squalifica effettive, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 28.02.2022

PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. P. Amodio.

Ricorso della società REAL ACADEMY MADDALONI in riferimento al C.U. n.101 del 3.02.2022.

Gara Audax Cervinara Calcio / Academy Real Maddaloni del 31.01.2022

Campionato Juniores Regionale Under 19, girone “B”

La C.S.A.T. letto il reclamo visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società reclamante impugnava le sanzioni comminate dal Gst e pubblicate sul C.U. n.101 del 3/02/2022 evidenziando che le responsabilità dei calciatori squalificati sarebbero state meno gravi di quelle relazionate nel referto arbitrale, pur sostanzialmente confermando le circostanze che avevano condotto il direttore di gara a sospendere definitivamente. Il reclamo va rigettato, invero, il referto arbitrale che costituisce fonte privilegiata di prova appare preciso ed esaustivo e non vi sono motivi di dubitare della veridicità, anche in relazione alla assenza di una qualsivoglia prova contraria. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo e di confermare le sanzioni pubblicate sul C.U. n. 101 del 3/02/2022, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 28.02.2022

PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. P. Amodio.

Ricorso della società S. ANASTASIA CALCIO 1945 in riferimento al C.U. n.106 del 10.02.2022.

Gara Ercolanese / S. Anastasia Calcio 1945 del 6.02.2022 - Campionato Juniores Under 19 girone "F"

La C.S.A.T. letto il reclamo visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto, invero le circostanze dedotte nel reclamo trovano corrispondenza nel referto arbitrale e confermano la fattiva collaborazione della società S. Anastasia Calcio, nonché i comportamenti dei due calciatori sanzionati che avevano tenuto tali comportamenti in parte anche difensivi. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo e riduce le squalifiche al sig. Carotenuto Pasquale a cinque (5) giornate effettive di gara ed al sig. Sarracino Vincenzo Pio a quattro (4) giornate effettive di gara, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 28.02.2022

**PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

Publicato in NAPOLI il 3 marzo 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**